

CALENDARIO 2019 DELLE DICHIARAZIONI: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, POSSIBILI RAVVEDIMENTI

A cura di Mauro Cesano

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC scade **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**

I contribuenti **con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** (c.d. "esercizio a cavallo" ad esempio 1.7.2018 - 30.6.2019) dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (31.3.2019).

Analogamente il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI SP scade **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Anche in presenza di operazioni straordinarie il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC scade **l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto dell'operazione con chiusura del periodo d'imposta.**

Il computo dei termini dipende quindi dalla data di effetto fiscale dell'operazione che è correlata alla pubblicità della stessa, dovendo riferirsi agli obblighi civilistici previsti dal codice civile (salvo i casi in cui è possibile posticipare gli effetti dell'operazione).

È il caso ad esempio della liquidazione, della trasformazione progressiva, fusione per incorporazione, fallimento e scissione totale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Sulla base delle disposizioni del DPR 322/98, e successive modifiche, il modello REDDITI PF deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2.5.2019 al 1.7.2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30.9.2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediario abilitato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

| Dichiarante | Presentazione telematica |
|--|--|
| Persone fisiche | 30.9.2019 |
| Società di persone | 30.9.2019 |
| Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare | 30.9.2019 |
| Soggetti IRES con periodo d'imposta NON coincidente con l'anno solare che si chiude tra il 1° dicembre e il 30 dicembre | 30.9.2019 |
| Soggetti IRES con periodo d'imposta NON coincidente con l'anno solare | entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio |

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Se entro il termine del 30.9.2019 non vengono inviate le dichiarazioni dei redditi, tali modelli non si considerano omessi se presentate **entro 90 giorni dalla scadenza del termine**, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del DPR 22.7.98 n. 322 e successive modificazioni).

La presentazione di una dichiarazione dei redditi nei 90 giorni dalla scadenza originaria (29.12.2019) comporta la validità della dichiarazione stessa con la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione e presentare successivamente un'integrativa; facoltà non concesse nel caso di dichiarazione omessa.

Le dichiarazioni presentate con **ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse**, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435, modificato dall'art. 7-*quater* co. 19 del DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225).

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 120 giorni (o maggior termine di 180 giorni se previsto ed applicabile) dalla chiusura dell'esercizio effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Il termine di scadenza del pagamento è il 30.6.2019 (posticipato al 1.7.2019)

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

TERMINI DI PAGAMENTO

| Esercizio | Data approvazione bilancio | Data pagamento | Proroghe |
|------------------|-----------------------------------|---|--|
| Solare | Entro 120 gg. chiusura esercizio | Entro l'ultimo giorno del sesto mese dalla chiusura esercizio | Entro 30 giorni ulteriori con maggiorazione 0,4% |
| 1.1 - 31.12 | 30.4.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 |
| Solare | Entro 180 gg. chiusura esercizio | Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio | Entro 30 giorni ulteriori con maggiorazione 0,4% |
| 1.1 - 31.12 | 29.6.2019 | 31.7.2019 | 30.8.2019 |

TERMINI DI PAGAMENTO

| Esercizio | Data approvazione bilancio | Data pagamento | Proroghe |
|------------------|-------------------------------------|---|--|
| A cavallo | Entro 120 gg. chiusura esercizio | Entro l'ultimo giorno del sesto mese dalla chiusura esercizio | Entro 30 giorni ulteriori con maggiorazione 0,4% |
| 1.7 - 30.6 | 28.10.2019 | 31.12.2019 | 30.1.2020 |
| A cavallo | Entro 180 gg. chiusura esercizio | Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio | Entro 30 giorni ulteriori con maggiorazione 0,4% |
| 1.7 - 30.6 | 27.12.2019 | 31.1.2020 | 1.3.2020 |

TERMINI DI PAGAMENTO

I versamenti di acconto sono effettuati in **due rate** salvo che il versamento della prima rata non superi 103,00 euro (art. 17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435). L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

La prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione; la seconda o unica rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

È inoltre possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto (entro il mese di novembre). Su tale rateazione sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (art. 5 decreto Min. Economia e Finanze 21.5.2009).

TERMINI DI PAGAMENTO

Particolare attenzione va prestata in merito agli acconti da versare nel caso di:

- adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata;
- esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale; al versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.

L'ammontare dell'acconto dovuto per il primo esercizio è pari alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente delle società aderenti al consolidato fiscale al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto.

RAVVEDIMENTI

La norma prevede una sanzione pari al 30% dell'importo non pagato entro il termine per le violazioni sui versamenti.

Il DLgs. 158/2015 ha modificato la norma prevedendo la riduzione della sanzione dal 30% al 15% se il ritardo è inferiore a 90 giorni, quale sanzione a regime, indipendente dal ravvedimento.

Se il ravvedimento avviene entro 15 giorni dalla data della violazione, la sanzione è ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (0,1% giornaliero).

Se il ravvedimento avviene entro 30 giorni ma oltre i 15 giorni, la sanzione ammonta ad 1/10 del minimo (1,5%).

RAVVEDIMENTI

Se la regolarizzazione dell'importo dovuto avviene entro 90 giorni dall'omissione del versamento, la sanzione ammonta ad $\frac{1}{9}$ del minimo (1,67%), in quanto è ancora prevista la riduzione alla metà della sanzione ordinarie ai sensi del DL 158/2015.

La sanzione, se il ravvedimento è eseguito entro un anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui questa è stata commessa, è ridotta a $\frac{1}{8}$ (3,75%), ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Se il ravvedimento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione, la sanzione è ridotta a $\frac{1}{7}$ (4,29%).

RAVVEDIMENTI

Oltre alle tipologie già evidenziate in precedenza le ulteriori riduzioni di sanzioni ammontano a:

- a 1/6 (5%) del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. *b-ter*);
- a 1/5 (6%) del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione (lett. *b-quater*, relativa al ravvedimento del PVC).

RAVVEDIMENTI

L'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 consente la regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione attraverso il pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo, se la presentazione della dichiarazione stessa avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria (c.d. "dichiarazione tardiva").

Se la norma prevede che la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria si considera omessa, in tale ipotesi non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso a tale tipologia di dichiarazione, in caso contrario, il ravvedimento può avvenire:

- entro 90 giorni ad esempio dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione, fruendo della riduzione della sanzione da omessa dichiarazione a 1/10 del minimo;
- entro un anno dall'omissione, fruendo della riduzione della sanzione da omessa dichiarazione a 1/8 del minimo.